



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A.DUNANZA N. 140 LEGISLATURA N. IX

DE/MR/DSS Oggetto: Modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012
0 NC Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia

Prot. Segr.
1549

Lunedì 8 ottobre 2012, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - PAOLO EUSEBI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|-------------------|-----------|
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore, Luca Marconi. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "Modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012 'Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia'".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2011, n. 31;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali e del Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l'inclusione sociale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di sostituire il secondo alinea del dispositivo della D.G.R. n. 865 dell'11 giugno 2012 con il seguente alinea:
" - Le disposizioni contenute nella D.G.R. 16 luglio 2007, n. 767 avente ad oggetto: "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati" continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012.";
- di sostituire il punto 1 (Criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare) e il punto 4 (Criteri e modalità per il riparto dei fondi ai Comuni per minorenni in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati) dell'Allegato A della citata D.G.R. n. 865/2012, con quanto riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. n. 184/83, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla L.149/01, "Diritto del minore ad una famiglia";
- L.R. n. 7/94, "Rifinanziamento dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione";
- L.R. n. 20/02, "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale";
- DGR n. 869/03, "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla L. 184/83 e ss.mm.";
- R.R. n. 1/04, "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale";
- D.G.R. n. 767/2007, "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati";
- D.G.R. n. 454/2012, "Richiesta parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia".
- D.G.R. n. 865/2012, "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia"

Motivazioni

Con l'approvazione delle D.G.R n. 865 dell'11 giugno 2012 si è inteso in primo luogo privilegiare la pratica dell'affidamento familiare per i minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia, anche attraverso interventi di sostegno economico alle famiglie affidatarie, nel rispetto delle priorità stabilite dalla legge n. 184/1983 e, in secondo luogo, dettare indirizzi regionali che stabiliscano in modo omogeneo le tariffe che le comunità d'accoglienza dovranno praticare, rimodulando in tal modo i criteri di assegnazione dei fondi regionali destinati ai minori fuori dalla famiglia.

Tuttavia si è constatato che l'applicazione dei nuovi criteri a metà dell'anno avrebbe comportato problemi per i Comuni che hanno in corso le istruttorie sulla base dei precedenti criteri. In questo senso si sono espressi anche gli Ambiti territoriali sociali, i quali hanno anche chiesto che alla D.G.R. n. 865/2012 vengano apportate alcune precisazione volte a meglio interpretarlo. Tenuto conto di ciò, si ritiene indispensabile mantenere per il corrente anno 2012 i criteri applicativi della D.G.R. n. 767/2007 e far decorrere i nuovi criteri dall'1° gennaio 2013, tanto per quanto concerne le disposizioni finanziarie più favorevoli per le famiglie affidatarie, quanto per l'applicazione delle nuove tariffe che le comunità di accoglienza dovranno praticare. A far data dall'1° gennaio 2013,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

inoltre, le domande presentate saranno riferite all'anno in corso, facendo in tal modo coincidere l'anno per cui si chiede il finanziamento con l'anno solare.

In conseguenza di ciò, la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 1161 del 1° agosto 2012 con la quale veniva richiesto il parere del Consiglio per le Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012 "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia".

Il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 31-08-2012 ha espresso parere positivo a condizione che nell'Allegato A, punto 4, siano apportate le seguenti modifiche:

- 1) nella lettera b) le parole "garantire la copertura di almeno il 40% delle" siano sostituite dalle parole "coprire per almeno il 50% le";
- 2) sia soppressa la lettera c);
- 3) sia specificato nella lettera d) il parametro in base al quale viene assegnato ai Comuni la restante quota di risorse.

Ora, a prescindere dal fatto che il parere del CAL è stato adottato oltre i termini di legge e non può pertanto vincolare in alcun modo la Giunta regionale, sui rilievi mossi, dalla lettura della relazione che li accompagna, si rileva quanto segue. Non vi sono problemi nell'accogliere la richiesta di sostituire, alle lettere b) e c) l'espressione "garantire la copertura di almeno il 40% delle spese" con l'espressione "coprire almeno il 40% delle spese". Non può essere accolta invece la richiesta di soppressione della lettera c), che garantisce almeno il 40% delle spese sostenute dai Comuni per i minori stranieri non accompagnati in quanto, non avendo gli stessi alcun tipo di sostegno, necessitano di un'assistenza socio-sanitaria diversa da quella necessaria ai minori che hanno alle spalle una famiglia residente in Italia. Pertanto, non può essere accolta neppure la richiesta di portate dal 40% al 50% il contributo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti in quanto, essendo stato modificato il sistema complessivo di finanziamento, se si alzasse la quota fissa dal 40% al 50%, si rischierebbe con molta probabilità di ridurre fortemente la quota residuale da ripartire. Quanto all'ultimo rilievo, secondo il quale si vorrebbe che nell'atto venisse determinato il parametro per calcolare il "resto" che spetta ai Comuni con più di 5.000 abitanti, si rileva che esso è già specificato nell'Allegato A) alla D.G.R. n. 1161/2012, punto 4, lettera d), laddove si dice che il resto viene distribuito ai Comuni con più di 5.000 abitanti "in proporzione alla spesa sostenuta".

Si fa infine notare che la ripartizione della somma disponibile fra i Comuni non ha costituito oggetto di modifica rispetto a quella prevista dalla D.G.R. n. 865/2012 e, su di essa, a suo tempo il CAL non aveva sollevato obiezioni.

Per queste motivazioni si ritiene di non accogliere le proposte di modifica dell'atto, fatta eccezione per la formula "coprire" in luogo di "garantire la copertura".

La presente delibera è stata esaminata senza osservazioni dalle competenti Posizioni di Funzione di cui alla D.G.R. n. 412 del 22/03/2011.

Proposta

Per le motivazioni sopraesposte si propone pertanto:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di sostituire il secondo alinea del dispositivo della D.G.R. n. 865 dell'11 giugno 2012 con il seguente alinea:
 - "- Le disposizioni contenute nella D.G.R. 16 luglio 2007, n. 767 avente ad oggetto: "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati" continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012.";
- di sostituire il punto 1 (Criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare) e il punto 4 (Criteri e modalità per il riparto dei fondi ai Comuni per minorenni in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati) dell'Allegato A alla citata D.G.R. n. 865/2012, con quanto riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

Il Responsabile del procedimento

(Dott. Renato Scuterini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità di €. 5.706.031,17 a carico del capitolo 5.30.07.125. del bilancio di previsione 2012.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

Controllo contabile della spesa 1

(Dott. Tommaso Patrizi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE
DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E PER I SERVIZI SOCIALI
E DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COORDINAMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E
POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE.**

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta Regionale.

P.F. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI
E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

IL DIRIGENTE

(Dott. Paolo Mannucci)

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E PER I SERVIZI SOCIALI

IL DIRETTORE

(Dott. Carmine Ruta)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Eisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Il punto 1 dell'Allegato A alla D.G.R. 11 giugno 2012, n. 865 è sostituito dal seguente:

"Criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare"

I riferimenti generali nella definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare sono i seguenti:

- a) parametro di riferimento nazionale oggettivo e collegato ad una indicizzazione di adeguamento;
- b) variazioni, rispetto al parametro medio in relazione a minorenni in situazioni di particolare fragilità;
- c) diversificazione delle quote rispetto alla varie tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti:

Relativamente al punto a), anche in relazione al fatto che nei Comuni che hanno maggiormente fatto ricorso all'affidamento familiare, la quota di rimborso prevista si attesta attorno ai 500,00 €, è stato individuato come parametro di riferimento la pensione di invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni che, per il 2011, ammonta ad € 604,00.

Relativamente al punto b), le situazioni particolari che si prevedono e le variazioni derivanti rispetto al parametro medio individuato, sono le seguenti:

- neonati + 10 % del parametro base
- disabili + 50 % del parametro base.

Per neonati devono intendersi i minori compresi fra 0 e 12 mesi di età.

Per disabili devono intendersi quei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 20 marzo 2012.

Relativamente al punto c), le tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti rispetto al parametro medio indicato sono:

Tipologia intervento	Caratteristiche	Contributo economico
Affido a parenti entro il 4° grado	A tempo pieno	50 % del parametro base*
Affido etero familiare parziale	Diurno con pasto	50 % del parametro base
	Diurno senza pasto	30 % del parametro base
	Residenziale saltuario	70 % del parametro base
Affido etero familiare continuativo	A tempo pieno	100 % del parametro base
Affido etero familiare a famiglia in rete	A tempo pieno	+ 40 % parametro base alla rete

Registro regionale delle reti formalizzate di famiglie affidatarie

Si stabilisce l'istituzione di un registro regionale di associazioni di famiglie affidatarie, da ora in avanti denominate reti, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- essere costituite da almeno cinque famiglie disponibili all'affidamento familiare, di cui almeno due con esperienza di affidamenti familiari, così come disciplinati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;
- avere un regolamento di gestione che disciplini le modalità organizzative, le forme gestionali, le prassi formative e di aggiornamento dei referenti, i modi della collaborazione con le equipe



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

integrate di Ambito e con i servizi pubblici territoriali per l'affidamento familiare, i quali mantengono la titolarità delle competenze.

Le modalità di iscrizione al registro verranno stabilite con decreto del dirigente della P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali.

Le reti formalizzate di famiglie affidatarie collaborano con i servizi competenti in materia di affidamento familiare, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, operando in un rapporto chiaro di sussidiarietà, complementarietà, integrazione, valorizzazione delle specificità e delle differenze, con riferimento alle seguenti attività:

- informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
- confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento familiare nelle famiglie;
- accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare.

I referenti delle reti formalizzate di famiglie affidatarie partecipano all'attività delle equipe integrate di Ambito".

Il punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 865/2012 è sostituito dal seguente:

"4. Criteri e modalità per il riparto dei fondi regionali ai Comuni per minorenni in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati

- Criteri per la ripartizione, assegnazione ed erogazione del contributo

Destinatari del finanziamento sono gli Ambiti territoriali sociali, ai Comuni capofila dei quali viene assegnata e liquidata la quota spettante per i servizi residenziali e che sono tenuti a ripartirla fra i Comuni compresi nel loro territorio sulla base degli accordi assunti in precedenza fra essi o, in assenza degli stessi, sulla base dei risultati delle istruttorie regionali.

Il contributo regionale viene utilizzato, secondo il seguente ordine di priorità, per:

- a) coprire il 90% dei costi sostenuti per l'affidamento familiare da tutti i Comuni;
- b) coprire almeno il 40% delle spese per il ricovero in comunità per minori sostenute dai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
- c) coprire almeno il 40% delle spese sostenute da tutti i Comuni per i minori stranieri non accompagnati;
- d) distribuire il resto ai Comuni con più di 5000 abitanti, in proporzione alla spesa sostenuta.

Sull'ammontare complessivo del contributo regionale una quota pari al 5% andrà assegnata agli Ambiti territoriali sociali che abbiano costituito:

- a) un fondo comune fra le amministrazioni comunali per la gestione associata dei costi collegati all'affidamento familiare e all'accoglienza residenziale dei minorenni;
- b) un ufficio comune fra le amministrazioni comunali per la gestione del fondo di cui alla lettera a);
- c) l'associazione, per adesione, di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito.

- Condizioni per l'erogazione del finanziamento regionale per l'affidamento familiare

Il finanziamento regionale per l'affidamento familiare viene erogato ai Comuni nella misura prevista dai punti precedenti solo se i contributi assegnati alle famiglie affidatarie raggiungono almeno l'80 % delle quote indicate nella presente deliberazione; se il contributo erogato dai Comuni alle famiglie affidatarie è compreso tra il 60% e l'80% delle quote medesime, il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

finanziamento regionale viene decurtato del 50 %; se il contributo dei Comuni alle famiglie affidatarie è inferiore al 60% delle quote, non viene assegnato alcun finanziamento regionale.

Qualora il fondo regionale risultasse insufficiente ad assegnare ai Comuni le quote di finanziamento previste, i contributi per gli interventi socio-educativi assistenziali residenziali di cui ai punti precedenti vengono parimenti ridotti in proporzione, seguendo l'ordine di priorità sopra indicato.

- Modalità per la presentazione delle domande di contributo e certificazione delle spese.

Le modalità per la presentazione delle domande di contributo sono determinate con decreto del dirigente della Posizione di Funzione IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali, con il quale viene predisposta la relativa modulistica. Le domande comunque devono pervenire in via telematica. Con successivo decreto si provvederà alla ripartizione, assegnazione ed erogazione dei contributi e alla determinazione delle procedure di rendicontazione delle spese sostenute. Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie il dirigente della P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali provvederà altresì alla ripartizione, assegnazione ed erogazione dei contributi agli Ambiti territoriali sociali sulla base dei criteri adottati dal presente atto.

- Spesa ammissibile a contributo

Sono ammissibili ai contributi di cui alla presente deliberazione le spese sostenute nel corso dell'anno di riferimento. Il contributo regionale viene assegnato ed erogato esclusivamente agli Ambiti territoriali sociali a parziale compensazione di quanto speso dai Comuni che hanno assunto l'onere del pagamento del contributo economico alla famiglia affidataria o della retta d'accoglienza alla struttura residenziale.